# COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURA "MILARESOL"

Il giorno 15 del mese di Ottobre dell'anno 2007

15/10/2007

in Busalla, Passeggiata Fabrizio De Andrè 10, si sono riuniti i Signori:

- LORENZA BOZANO, nata a Genova il 09/06/1946, residente in Busalla (GE), Passeggiata Fabrizio De Andrè 10, Codice fiscale BZN LNZ 46H49 D969B;
- LUCIANO MILANESE, nato a Genova il 15/07/1950, residente in Busalla (GE), Passeggiata Fabrizio De Andrè 10, musicista, Codice fiscale MLN LCN 50L15 D969E posizione ENPALS 354247;
- CARLO MILANESE, nato a Genova il 22/02/1974, residente in Busalla (GE), Via Bastia 6, musicista, n° posizione ENPALS 1209923, Codice fiscale MLN CRL 74B22 D969T;
- i quali, congiuntamente ed unanimemente, hanno deliberato quanto segue:
- 1. Tra i comparenti è costituita una associazione culturale denominata MILARESOL;
- 2. L'Associazione ha sede legale in Busalla (GE), Passeggiata Fabrizio De Andrè 10;
- 3. L'Associazione è retta dallo statuto composto di venticinque articoli, all'unanimità approvato dagli intervenuti ed allegato al presente atto costitutivo, di cui forma parte integrante;
- 4. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue gli scopi specificati all'articolo 3 dell'allegato statuto;
- 5. E' stata designata dai presenti a rappresentare l'Associazione con la carica di Presidente la Signora Bozano, la quale ha accettato di esercitarne la funzione con i diritti e secondo le prerogative

1

MARCA BA BOLLO

TE



previste dallo statuto;

- 6. Per il primo triennio sono stati chiamati a comporre il Consiglio Direttivo i Signori:
  - Lorenza Bozano, Presidente;
  - Luciano Milanese, Consigliere;
  - Carlo Milanese, Consigliere;
- 7. Gli esercizi associativi chiudono il 31 dicembre di ogni anno: il primo chiuderà al 31/12/2007.

Dopo averne preso visione, gli intervenuti sottoscrivono il presente atto costitutivo per approvazione.

Busalla, 15/10/2007.

LORENZA BOZANO

LUCIANO MILANESE

CARLO MILANESE

hopenty Botomo hiciano Milavesa Calo Hi even

AGENZIA DELLI ENTRAT



SOCIAZIONE CULTURALE "MILARESOL"

# **STATUTO**

TITOLO I - COSTITUZIONE

\* \* \*

## Articolo 1 - Denominazione

Nel rispetto ed in armonia con la Costituzione Italiana e con le normative in materia vigenti, viene costituita in Busalla (GE) l'Associazione culturale MILARESOL.

#### Articolo 2 - Sede

La Associazione ha sede in Busalla (GE), Passeggiata Fabrizio De Andrè, 10 e la stessa potrà essere trasferita su iniziativa del Consiglio Direttivo, purché all'interno del territorio nazionale.

# Articolo 3 - Scopi

L'Associazione ha natura privata, esclude ogni scopo di lucro, non ha alcun indirizzo politico o religioso ed ha finalità unicamente culturali, ricreative e sociali. In particolare vengono valorizzate le iniziative:

# a) CULTURALI:

- Enologia, storia, studi e ricerche circa le tecniche di vinificazione,
   invecchiamento e degustazione dei vini;
- Gastronomia, studi e ricerche sulle tradizioni con prove pratiche su ricette antiche e moderne;
- Esposizione, degustazione, somministrazione ed eventualmente vendita ai soli soci di prodotti e piatti tipici;
- Esposizione, degustazione ed organizzazione di mostre ed incontri di prodotti da fumo, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva sigari, pipe e qualità varie di tabacco, in abbinamento o

Manuser del regionis 214 57

- delle Finance 214 57

-

Jag

meno a prodotti enogastronomici, piatti tipici o seminari culturali specifici;

- Musica in tutte le sue espressioni, con la possibilità di organizzazione di corsi e lezioni di storia della musica o di uso di strumenti;
- Organizzazione di concerti vocali e strumentali;
- Recitazione, attraverso manifestazioni teatrali o corsi introduttivi;
- Poesia, con serate di lettura e corsi introduttivi;
- Pittura attraverso l'organizzazione di esposizioni, incontri con gli artisti e corsi propedeutici.

#### 2. DIDATTICHE

 Creazione di stage, conferenze, meeting, e corsi di studio sia di apprendimento che di perfezionamento delle varie attività culturali in cui si articola l'Associazione;

#### 3. SOCIO-RICREATIVE

- Organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali e mostre con particolare riferimento alle principali attività della Associazione;
- Organizzazione e gestione di una biblioteca ed una videoteca sociale con documenti particolarmente significativi per l'approfondimento della conoscenza personale degli argomenti inerenti le attività tipiche della Associazione;
- Organizzazione di tornei di scacchi e giochi antichi e moderni;
- Organizzazione di cene e feste sociali.

Tutte le predette attività potranno essere svolte anche in via residuale e saltuaria nei confronti di terzi non soci, applicandosi per gli introiti relativi la disciplina della legge n. 381/1991, così come consentito dalla legge fiscale vigente.

#### Articolo 4 - Disciplina interna – durata



L'ordinamento interno e l'amministrazione della Associazione sono disciplinati dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo Regolamento interno.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali devono essere emanate in conformità di Statuto e Regolamento.

L'appartenenza alla Associazione in qualsiasi forma determina ad ogni effetto l'accettazione di statuto, regolamento, deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

## Articolo 5 – Mezzi che alimentano la Associazione

Le entrate della Associazione sono costituite:

- Dalle quote sociali annuali;
- Da eventuali contributi straordinari rimborsabili e/o a fondo perduto di Soci o di terzi;
- Dalle entrate provenienti dall'esercizio delle varie attività;
- Da tutte le altre entrate previste e consentite dalle vigenti norme di legge.

#### Articolo 6 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- Da tutti i beni acquistati dalla Associazione;
- Da donazioni, beni, lasciti e successioni.

\* \* \*

TITOLO II - SOCI

\* \* \*

# Articolo 7 - Categorie

I Soci della Associazione si distinguono in fondatori, onorari, ordinari e simpatizzanti.

K

I SOCI FONDATORI sono coloro che hanno partecipato alla nascita della Associazione intervenendo nella stesura dell'atto costitutivo. Hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e decadono dalla qualità di socio solo per dimissioni e nei casi previsti dal Regolamento.

I SOCI ONORARI sono nominati dal consiglio direttivo fra note personalità di chiara fama nazionale ed internazionale che abbiano contribuito in modo particolare alla conoscenza ed alla divulgazione delle finalità della associazione. I soci onorari possono partecipare all'assemblea dei soci con gli stessi diritti dei soci ordinari.

I SOCI ORDINARI sono tutti coloro che condividono le finalità della Associazione, si impegnano a cooperare per realizzarle ed accettano il presente statuto ed il regolamento interno. I soci ordinari, purchè in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto ad usufruire di tutte le attività promosse dalla Associazione, ad occupare cariche e ad un voto nelle assemblee sociali sia ordinarie sia straordinarie.

I SOCI SIMPATIZZANTI sono quelli che usufruiscono delle attività promosse dalla Associazione, possono partecipare alle assemblee dei soci ma hanno diritto ad un voto soltanto alle assemblee per l'approvazione del bilancio, per la approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; negli altri casi, pur potendo partecipare alle assemblee, non hanno diritto di voto.

Possono inoltre far parte dell'Associazione in qualità di soci onorari o simpatizzanti, previa domanda al consiglio direttivo che delibererà sull'ammissione a suo insindacabile giudizio, enti, associazioni, personalità giuridiche, gruppi e strutture o sezioni autonome dal punto di vista della responsabilità finanziaria, che si impegnino a svolgere attività conformi o attinenti alle finalità che si prefigge l'Associazione.



Nel caso in cui l'associato non sia una persona fisica, il diritto di voto, quando spettante, sarà esercitato dal legale rappresentante.

#### Articolo 8 – Ammissione a Socio

L'ammissione a Socio ordinario avviene dietro richiesta dell'aspirante socio inoltrata presso il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha facoltà discrezionale di sospendere l'ammissione di nuovi associati di qualsiasi categoria quando ne giudichi l'opportunità. In qualsiasi momento il socio potrà disdire la propria appartenenza alla associazione presentando dimissioni scritte al Presidente o al Segretario.

# Articolo 9 - Quote sociali

Le quote sociali vengono fissate all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio direttivo con il bilancio preventivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione della vita associativa.

In mancanza di regolari dimissioni entro la data di approvazione del bilancio preventivo, l'impegno si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovato.

Le quote associative sono intrasmissibili agli eredi.

#### Articolo 10 - Perdita della condizione di socio

Il socio perde la sua condizione:

- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- Per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo e comunicata all'interessato, per violazione delle norme del presente statuto o per motivi di indegnità;
- Per morosità nel pagamento della quota associativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica l'art. 24 del codice civile.

\* \* \*

TITOLO III - Assemblea

\* \* \*



# Articolo 11 - Compiti della Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Spetta all'Assemblea dei soci:

- stabilire gli orientamenti generali dell'attività della associazione;
- su proposta del consiglio direttivo, determinare il numero dei componenti del consiglio stesso e procedere alla sua nomina;
- nominare il collegio dei revisori dei conti qualora lo ritenga necessario;
- nominare il collegio dei probiviri;
- approvare i preventivi annuali di spesa ed il rendiconto economico e finanziario;
- apportare, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche allo statuto;
- deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione ed allo sviluppo dell'Associazione posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
- procedere all'eventuale scioglimento dell'Associazione.

#### Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta e firmata dal Presidente o dal Vicepresidente e portata a conoscenza dei soci almeno dieci giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ora, la data, il luogo della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo; sarà inoltre convocata, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei soci con

K

diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può comunque convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

## Articolo 13 - Validità di costituzione e deliberazioni assembleari

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente. In assenza di entrambi, i soci presenti con diritto al voto eleggono il presidente della Assemblea.

Colui che presiede l'assemblea nomina un segretario verbalizzante e, occorrendo, due o più scrutatori.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto ed in seconda purchè sia presente e votante un numero di soci rappresentante non meno di un terzo degli aventi diritto al voto.

Non è ammesso farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio ed è necessaria la delega scritta e ciascun socio non può rappresentare più di quattro altri associati.

Le deliberazioni delle assemblee sia ordinarie che straordinarie si prendono a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti e votanti, tranne i casi in cui il presente statuto stabilisca espressamente il contrario.

Tranne che in caso di delibere inerenti le cariche sociali, le votazioni sono a voto palese; possono svolgersi a scrutinio segreto solo su richiesta, anche verbale, di almeno venti soci presenti.

I verbali delle deliberazioni assembleari saranno firmati dal presidente della assemblea e dal segretario verbalizzante.

#### Articolo 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci:

K

- delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo di ogni esercizio che saranno presentati dal consiglio direttivo;
- delibera sull'elezione delle cariche sociali;
- delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita della associazione posti all'ordine del giorno e su quanto non sia espressamente demandato dal presente statuto all'assemblea straordinaria.

# Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto sociale;
- delibera sul trasferimento della sede al di fuori del territorio nazionale;
- delibera sullo scioglimento della associazione e sulle modalità della liquidazione.

# Articolo 16 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dalla Assemblea composto da tre a cinquei, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al suo interno il Consiglio ripartisce i suoi incarichi nominando il Presidente, il vice presidente e il segretario-tesoriere.

# Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione fatta eccezione per quei poteri che lo statuto riserva all'assemblea. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- deliberare la convocazione della Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- istruire e deliberare sulle domande di ammissione a socio;

16

- provvedere al normale andamento della vita della associazione, alla conservazione del patrimonio e dell'amministrazione, curando gli incassi ed autorizzando le spese, con mandato al presidente o al tesoriere;
- provvedere alla compilazione delle norme di gestione sociale e dei regolamenti interni;
- deliberare sulle quote sociali;
- predisporre i bilanci consuntivo e preventivo;
- delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente congiuntamente ad almeno un altro consigliere;
- raccogliere attraverso il segretario ed esaminare tutte le proposte espresse dai soci o dai responsabili di attività.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì emanare un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per il migliore funzionamento interno della Associazione.

# Articolo 18 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria una volta ogni due mesi e quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. L'avviso di convocazione del direttivo deve essere spedito con lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il consiglio direttivo può essere convocato telefonicamente, con telegramma o telefax almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per la riunione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere



# Articolo 24 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In questo caso l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri e delibererà sulla destinazione del patrimonio.

# Articolo 25 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge in quanto applicabili, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge n. 460/98.

IL PRESIDENTE

LORENZA BOZANO

Loseute Poo Low o